



***Ministero dello sviluppo
Economico***

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

***Formazione delle graduatorie
dei fornitori di servizi di media audiovisivi
in ambito locale
(art. 1, comma 1034, della legge n. 205/2017)***

Linee Guida

(Documento rivisto a seguito delle osservazioni pervenute)

25 MARZO 2021



I – Premessa

1. Il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero), contiene una versione ulteriormente aggiornata delle linee guida che illustrano i criteri e le modalità che verranno adottati per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale, in applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 1, comma 1106, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (di seguito, L. n. 205/17).

Questo aggiornamento finale tiene conto delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica svolta sulla versione delle linee guida pubblicata in data 27.01.2021, al fine di integrare alcune indicazioni per la redazione dei bandi di gara e per la formazione delle relative graduatorie.

2. La citata L. n. 205/17 delinea un processo di riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, conseguente alla destinazione della banda 700 MHz (694-790 MHz) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del 5G, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final* e della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017. Il riassetto del comparto radiotelevisivo ha pertanto la finalità di conseguire una gestione maggiormente efficiente dello spettro radioelettrico, *“in linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale”* (articolo 1, comma 1031, L. n. 205/17). A tal fine, le procedure in esame mirano a far fronte alle suddette esigenze organizzative del settore e, nel rispetto delle norme di tutela della concorrenza, a garantire le esigenze di pluralismo dei contenuti e il miglioramento del loro livello qualitativo, promuovendo altresì l'attuazione, in ambito locale, del modello europeo dell'*horizontal entry model*.

3. Le graduatorie dei FSMA saranno formate tramite procedura di selezione effettuata dal Ministero in base ai criteri previsti dal D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 (oggi integralmente richiamato nella legge 21 settembre 2018, n. 108). A tal fine, i FSMA sono tenuti a presentare domanda di partecipazione per i marchi che intendono diffondere nelle diciotto aree tecniche del territorio nazionale, così come da ultimo definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, “AGCom” o “Autorità”) nella Delibera n. 39/19/CONS che stabilisce il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (di seguito, PNAF).

4. La formazione delle graduatorie avverrà a seguito dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze agli operatori di rete, in base a quanto previsto dall'articolo 1,



comma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m. In particolare, le procedure saranno raggruppate in 3 fasi temporali (a distanza ravvicinata) che si riferiscono alle macro-aree geografiche individuate per il rilascio e l'attivazione delle reti secondo il calendario indicato nella *Road Map*, di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019. A seguito della pubblicazione delle graduatorie relative alle procedure di selezione degli operatori di rete, in ciascuna area tecnica nell'ambito delle suddette macro-aree geografiche, si darà avvio alle procedure per la formazione delle graduatorie di fornitori di servizi media audiovisivi nell'ambito della medesima area tecnica.

II – Procedure di selezione

5. Le procedure in esame hanno ad oggetto la selezione dei FSMA a cui sarà assegnata, in relazione a ciascuna rete di ogni area tecnica, la capacità trasmissiva necessaria al trasporto in SD di ciascun marchio.

6. In base a quanto indicato nel PNAF, secondo il quale la configurazione di pianificazione di riferimento (RPC), con l'impiego di sistemi trasmissivi DVB-T2 HEVC, consentirà il trasporto di circa 40 marchi in SD o circa 15 in HD sulle reti locali di 1° livello, a cui si potranno aggiungere circa 23 ulteriori marchi in SD o circa 8 programmi in HD, trasportabili da ciascuna rete locale di 2° livello, il Ministero ritiene opportuno fissare il limite della capacità trasmissiva assentibile a ciascun marchio pari a 2,5 Mbit/s (minimo) e 3 Mbit/s (massimo) per programmi in alta definizione (HD) e di 1,5 Mbit/s per programmi in definizione standard (SD)¹.

7. Le procedure di selezione dei FSMA formeranno un'unica graduatoria in ciascuna delle diciotto aree tecniche previste nel PNAF e saranno svolte nelle suddette 3 fasi temporali.

8. L'accesso alla capacità trasmissiva avverrà, ai sensi dell'articolo 1, comma 1034, della L. n. 205/17, mediante negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA, in base all' "Offerta di servizio" presentata, obbligatoriamente, dagli operatori di rete in sede di procedura *ex* articolo 1, comma 1033 e che sarà resa pubblica dal Ministero dopo l'aggiudicazione del diritto d'uso. Ciò al fine di garantire un maggiore equilibrio contrattuale tra operatori di rete con elevato potere contrattuale e i FSMA in posizione utile in graduatoria, creando un *level playing field* tra i diversi FSMA in ambito locale.

¹ Il PNAF, all'articolo 1, comma 2 prevede la pianificazione di:

- 1 rete locale di 1° livello in banda UHF con copertura di popolazione non inferiore al 90% in ciascuna area tecnica (ad eccezione dell'area tecnica 3 in cui sono pianificate 2 reti locali di 1° livello e delle sub-aree tecniche 4a e 4b in cui sono pianificate ulteriori 3 reti locali di 1° livello);
- 1 o più reti locali di 2° livello in banda UHF senza vincolo di copertura, nel bacino di riferimento, in ciascuna area tecnica (Cfr. allegato 1 e 2 della citata delibera recante il PNAF).



9. Le negoziazioni dovranno dare luogo ad un accordo entro un termine – da definire nel bando – successivo alla pubblicazione degli esiti delle relative procedure. Nei casi di eventuale assenza di accordo tra le parti, entro detta scadenza, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei FSMA all’offerta degli operatori di rete, in base alla posizione in graduatoria che detti fornitori avranno acquisito, ad esito delle procedure di cui alle presenti linee guida. L’AGCom, su istanza di una delle parti, esercita le proprie competenze in materia di risoluzione delle controversie, di cui il Ministero tiene conto nella propria decisione.

10. Nelle aree tecniche in cui sono presenti province non coperte da reti di secondo livello, i FSMA che, almeno nei due anni precedenti alla presente procedura, abbiano trasmesso esclusivamente nel bacino relativo a tali province (o ad una parte di esse) e che intendano continuare a trasmettere nel medesimo bacino, hanno l’opportunità di usufruire, entro un limite di Mbit predefinito nei bandi, di condizioni economiche riproporzionate, rispetto a quelle previste nell’Offerta di servizio, in base alla popolazione delle province interessate, secondo quanto previsto per le procedure di rilascio dei diritti d’uso. Tale previsione mira a garantire, ai FSMA che operano in aree sub-regionali non coperte da reti di secondo livello e che si siano utilmente collocati in graduatoria, la sostenibilità economica della propria attività. I FSMA dovranno richiedere tale opzione nella domanda di partecipazione alla procedura.

III – Domanda di partecipazione alle procedure

11. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1034 della L. n. 205/17, possono presentare domanda di partecipazione i FSMA abilitati ad operare in ambito locale, che siano in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 16 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito TUSMAR) anche in base a quanto previsto nella Delibera dell’AGCom n. 353/11/CONS o, in caso di imprese nuove entranti, che abbiano richiesto detta autorizzazione al momento della presentazione della domanda.

12. Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

13. Il FSMA che intenda concorrere per più marchi dovrà presentare domande di partecipazione distinte per ciascuno di essi.

14. Inoltre, nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato se la stessa si riferisce, nell’ambito dell’area tecnica di interesse, alla/e sola/e rete/i di primo livello o anche a una o più reti di secondo livello, specificamente indicate. In caso di FSMA a carattere comunitario, dovrà essere indicato se si intenda accedere alla riserva di



capacità trasmissiva prevista per tale categoria (v. infra punto 25), fermi restando i vincoli di cui al successivo paragrafo VI (“Regole per la formazione della graduatoria”).

15. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante l’affidabilità finanziaria del partecipante, secondo un facsimile allegato al bando.

16. Alla domanda di partecipazione dovrà essere altresì allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di adesione ai codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 146/2017, nonché, per i soggetti che al momento di presentazione della domanda non siano titolari di autorizzazione sopra richiamata, copia della richiesta effettuata a tal fine corredata da attestazione dell’avvenuta ricezione della stessa da parte del Ministero.

IV – Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie

17. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1034 della L. n. 205/17, ai fini della formazione della graduatoria, la posizione di ciascun marchio sarà valutata applicando i criteri di cui al D.P.R. n. 146/2017. In particolare:

1. numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi annuali precedenti effettivamente applicati all’attività di FSMA come individuati all’articolo 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 2 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n.146/2017;
2. numero medio dei giornalisti occupati nei due esercizi annuali precedenti effettivamente applicati all’attività di FSMA come individuati all’articolo 6, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 2 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n. 146/2017;
3. media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati dei due esercizi annuali precedenti e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, per marchio nella relativa regione dell’area tecnica per la quale si fa la domanda, rilevati dall’Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda, come individuata all’articolo 6, comma 1, lett. c), del D.P.R. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 3 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n. 146/2017;



4. totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative afferenti l'attività di FSMA, come individuati all'articolo 6, comma 1, lett. e) del D.P.R. 146/2017 e applicando i criteri di cui al comma 4 della tabella 1 e i punteggi indicati nella tabella 2 del medesimo D.P.R. n. 146/2017.

18. Per la partecipazione alla procedura, non sono richiesti i requisiti di ammissione previsti dall'art. 4 del D.P.R. 146/2017 (numero minimo dei dipendenti/giornalisti).

19. Ai fini della valutazione, in base al criterio 1. di cui al paragrafo che precede, in caso di domande di partecipazione, da parte di un medesimo soggetto, alle procedure per più marchi e/o per più aree tecniche, dovrà essere indicato il numero e la percentuale di utilizzo del dipendente/giornalista da attribuire a ciascun marchio e/o area tecnica. Il punteggio ottenuto per un marchio, in relazione ad un'area tecnica, non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica.

V – Punteggi associati ai criteri di valutazione

20. I punteggi determinatisi con i criteri applicativi di cui alla precedente sezione verranno convertiti nei punteggi per la collocazione in graduatoria, attribuendo alla domanda che avrà conseguito il punteggio più elevato, rispettivamente in base ai parametri a), b) e c), il punteggio massimo riportato nella seguente tabella, i cui valori rispecchiano le aliquote dettate dal D.P.R. n. 146/2017, e a scalare il punteggio alle restanti domande in misura proporzionale.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
a) Numero dipendenti e giornalisti	670
b) Dati AUDITEL	300
c) Costi sostenuti per spese in tecnologie innovative	30
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	1000

21. La posizione utile in graduatoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1034, della L. n. 205/17 verrà garantita, in ogni area tecnica, nei limiti della disponibilità di capacità trasmissiva detenuta dagli operatori di rete selezionati a seguito della procedura di cui all'articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/17.

22. A nuovi marchi di soggetti nuovi entranti, ai fini del collocamento in graduatoria, verrà riconosciuto un bonus di modesta entità, in ragione dell'impossibilità o della difficoltà di ottenere punteggi in relazione ai parametri di cui ai punti a), b) e c) della precedente tabella. Per le medesime ragioni, ai soggetti nuovi entranti per il marchio per il quale presentano domanda viene richiesto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al parametro a), che il dato relativo all'occupazione di dipendenti e giornalisti sia riferito a soggetti assunti con contratto di lavoro di durata almeno annuale. Per



nuovo entrante si intende, nei casi di specie, il soggetto che, al momento della domanda, non diffonde, né direttamente, né tramite altri soggetti controllati o collegati, alcun marchio, in nessun bacino locale del territorio italiano.

VI. Regole per la formazione della graduatoria

23. Le regole che seguono sono finalizzate a garantire la massima tutela del pluralismo in ciascuna area tecnica, dati i vincoli imposti dalla riforma del sistema radiotelevisivo locale introdotta dalla L. n. 205/17 (“rottamazione obbligatoria” dei diritti d’uso detenuti dagli operatori locali e revisione delle autorizzazioni alla fornitura di contenuti audiovisivi a livello locale)², nonché dal TUSMAR e dalla Delibera AGCom n. 353/11/CONS.

24. Ove un soggetto abbia presentato la domanda per trasmettere il proprio marchio, nell’ambito di una medesima area tecnica, su più di una rete, è ammessa l’aggiudicazione da parte di tale soggetto, alternativamente, sulla rete di primo o su reti di secondo livello e, in ogni caso, solo su reti per le quali non sussistano sovrapposizioni territoriali. Ciò al fine di consentire l’accesso al più ampio numero di FSMA partecipanti alla procedura.

25. In ogni area tecnica potrà essere riservata ai FSMA a carattere comunitario - selezionati esclusivamente sulla base dei criteri *1) e 2)* indicati al paragrafo IV che precede - una quota di capacità trasmissiva, di circa il 10% per le reti di primo livello e di circa il 20% per le reti di secondo livello, per il trasporto di un numero minimo di programmi che sarà definito nei diversi bandi.

Laddove un FSMA a carattere comunitario voglia essere valutato anche in base ai criteri *3) e 4)* esso dovrà chiarirlo nella domanda di partecipazione e, in tal caso, non potrà accedere alla suddetta riserva.

Laddove, a valle delle procedure dovesse residuare capacità trasmissiva non utilizzata dai FSMA a carattere comunitario la stessa sarà attribuita ai FSMA a carattere commerciale, secondo le posizioni acquisite in graduatoria.

26. A conclusione di questa fase della procedura, a seguito della pubblicazione della graduatoria, nell’ambito di sedute pubbliche da svolgersi per ogni area tecnica presso il Ministero, i FSMA saranno chiamati ad esprimere il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali hanno presentato domanda di capacità trasmissiva, tenendo conto della riserva di capacità di cui al precedente punto 25. Ogni partecipante ha facoltà di richiedere in seduta pubblica, in base alla sua collocazione in graduatoria tra

² Cfr. PNAF pagg. 20-22.



2.5 e 3 Mbit/s per trasmissioni HD e 1.5 Mbit/s per trasmissioni SD³. Al termine della seduta pubblica verrà redatta la graduatoria determinando la posizione utile dei fornitori di servizi media: a ciascuno di essi viene assegnata la capacità trasmissiva richiesta ai soli fini della fase della negoziazione commerciale. L'assegnazione della capacità trasmissiva in base alla posizione utile in graduatoria, tenuto conto delle richieste di capacità trasmissiva formulate in seduta pubblica, conferisce al fornitore assegnatario la sola legittimazione a negoziare con gli operatori di rete. Al termine della seduta pubblica la graduatoria con l'individuazione dei fornitori collocati in posizione utile per la fase della negoziazione e la relativa capacità trasmissiva richiesta sulla rete di primo o di secondo livello sarà pubblicata sul sito del Ministero.

27. Non è ammessa nella fase di negoziazione una riduzione, da parte degli FSMA, della richiesta di capacità trasmissiva formulata in sede di seduta pubblica. In ogni caso non è ammessa la modificazione della richiesta di capacità trasmissiva da una rete di primo livello ad una rete di secondo livello, e viceversa, rispetto alla richiesta formulata in seduta pubblica. Della conclusione degli accordi commerciali a seguito della fase di negoziazione, con indicazione del prezzo convenuto e della relativa durata, dovrà essere data comunicazione via pec da entrambe le parti, anche congiuntamente, entro il termine perentorio del giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto 9 delle presenti linee guida.

VII. Negoziazione e associazione della capacità trasmissiva residua

28. Qualora entro la scadenza del termine previsto per la fase della negoziazione non siano stati raggiunti accordi tra le parti fino al completo soddisfacimento della domanda di capacità trasmissiva, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei fornitori di servizi media agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi.

29. Il Ministero, sulla base delle informazioni di cui al punto 27 delle presenti linee guida, individuerà per ogni rete di primo e secondo livello di ogni area tecnica la miglior condizione negoziale praticata dall'operatore di rete (modulata in termini di tariffe/durata) da sottoporre a tutti i fornitori di servizi media ancora presenti in

³ Sulla base delle opinioni ricevute si è inteso garantire ai soggetti FSMA la possibilità di adoperare la codifica H.264 per contenuti SD, in linea con le indicazioni Agcom sulle codifiche per la ricezione di segnali DVB-T2 (Del. 457/16/CONS). Pertanto, si è assunta per le trasmissioni SD una capacità pari a 1.5 Mbit/s, secondo quanto indicato dall'ITU (ITU-R, Handbook on Digital Terrestrial Television Broadcasting Networks and Systems Implementation), avendo assunto un multiplexing statistico che per il numero di canali previsto produce un beneficio prossimo al 30% e prevedendo un valore di circa 200 kbit/s per la componente audio.



graduatoria, inclusi tutti i FSMA che al termine della seduta pubblica non si sono collocati in posizione utile per accedere alla fase di negoziazione. Nel caso in cui, per talune reti, non sia raggiunto alcun accordo, il Ministero provvede a chiedere agli operatori di rete titolari dei relativi diritti d'uso di comunicare il miglior prezzo che sono disposti ad offrire, ai fini dell'avvio della procedura di interpello descritta nei paragrafi che seguono.

30. A seguito della determinazione del prezzo con le modalità di cui al paragrafo precedente il Ministero provvederà ad interpellare i fornitori di servizi che non hanno concluso l'accordo nella fase di negoziazione, e successivamente tutti gli altri FMSA secondo l'ordine di collocazione in graduatoria, chiedendo loro di accettare il prezzo così rideterminato e imponendo agli operatori di rete la conclusione dei relativi accordi, fino all'eventuale esaurimento della capacità trasmissiva residua disponibile.

31. Qualora anche a seguito dell'interpello di cui al punto precedente, residui ancora capacità trasmissiva disponibile, il Ministero potrà richiedere, per una sola volta, all'operatore di rete una ulteriore rideterminazione del prezzo: qualora l'operatore di rete acconsenta ad un ulteriore ribasso della propria offerta, il Ministero provvederà a sottoporla agli FMSA secondo l'ordine di collocazione in graduatoria, chiedendo loro di accettare il prezzo così rideterminato, al fine della conclusione dei relativi accordi.